Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 8-9 - 2021

Verona, 29 settembre 2021

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

http://www.apiverona.it/ e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Aggiornamento normativa....4
AMBIENTE - Decreto "End of Waste Carta/Cartone"....5
AMBIENTE/CAM - Criteri Minimi Ambientali per i prodotti tessili....5
AMBIENTE/CAM - Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada....5
AMBIENTE - Pubblicata la nuova modulistica e la checklist per la V.I.A. e la Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. 6
RIFIUTI - Approvazione Linee Guida SNPA - MITE sulla classificazione dei rifiuti....6
RIFIUTI - Conversione in Legge del cd. Decreto Semplificazioni....7

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO - Verifiche periodiche, elenco dei soggetti abilitati 2021....8
EMERGENZA COVID 19 - Misure per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e dei trasporti....8
EMERGENZA COVID 19 – La verifica delle certificazioni verdi Covid-19....10
EMERGENZA COVID 19 - Certificati vaccinali e di guarigione rilasciati da Stati Terzi e utilizzo in Italia....10
EMERGENZA COVID 19 - Ingressi in Italia, ordinanza Ministero Salute 29 luglio 2021....11
EMERGENZA COVID 19 - Green pass, FAQ e slide sui nuovi obblighi....11
EMERGENZA COVID - FAQ governative in materia di Green Pass....13
EMERGENZA COVID 19 - Aggiornamento misure quarantena e isolamento....13
EMERGENZA COVID-19 – Green pass per accedere alla mensa aziendale....14
EMERGENZA COVID - Dal 15 ottobre p.v. Green pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro....14
EMERGENZA COVID 19 - Proroga validità certificazioni per le esenzioni alle vaccinazioni anti Covid....14
INAIL OT23 - Riduzione tasso medio prevenzione: modello e guida....15
SICUREZZA LAVORO - Vaccinazioni in ambito lavorativo....16
SICUREZZA LAVORO - Prevenzione del rischio da agenti fisici, on line sul portale PAF le nuove indicazioni operative....18
SICUREZZA LAVORO - INAIL, cessata la validazione straordinaria e in deroga dei DPI....18

NEWS AREA TECNICA

ADR/TRASPORTO MERCI PERICOLOSE- Novità accordi multilaterali.....19
ADR/TRASPORTO SOSTANZE PERICOLOSE - Ulteriore proroga dei termini di validità dei patentini ADR e degli attestati di formazione dei consulenti ADR.....19
GENERATORI DI VAPORE - INL, tempistiche degli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.....20
PREVENZIONE INCENDI - Proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio.....20
REACH - Aggiornata la lista delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Candidate List).....21
REACH/SOSTANZE PERICOLOSE - Aggiornamento.....22

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Agenti biologici e rischio cancerogeno, volume Inail.....23

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Aggiornamento normativa

https://www.apiverona.it/albo-nazionale-gestori-ambientali-aggiornamento-normativa-3/

Si segnalano per opportuna conoscenza le seguenti deliberazioni ricevute dall'Albo nazionale gestori ambientali:

Deliberazione n.7 del 28/07/2021 – recante: "Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 116/2020";

In particolare:
• I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 possono trasportare i suddetti rifiuti solo se prodotti da utenze non domestiche rientranti nell'allegato L-quinques e gestiti al di fuori del servizio pubblico;
• I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 2-bis possono trasportare tali rifiuti solo se la propria attività è inserita nell'allegato L-quinqueis e possono conferirli sia al servizio pubblico sia a soggetti diversi;
Per poter effettuare tali attività, i soggetti di questi primi due punti devono presentare apposita domanda d'iscrizione o di integrazione delle iscrizioni già in essere;
• I soggetti già iscritti all'Albo e che ai sensi della deliberazione n.4/2020 già effettuano il trasporto di tali rifiuti provenienti da attività elencate nell'allegato L-quinques, possono continuare a trasportare i codici CER già autorizzati rientranti di cui all'Allegato L-quater. Anche se non espressamente indicato nella Delibera, riteniamo che le destinazioni dei rifiuti siano le medesime previste per i due punti precedenti.

Queste disposizioni si applicano a partire dal 1° settembre 2021.

Deliberazione n.8 del 28/07/2021 – recante: "Modulistica per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella categoria 6 per imprese stabilite in Italia o in un Paese dell'Unione Europea, che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 194, comma 3, del D.Lgs. 152/06 (TUA - Testo Unico Ambientale)"

Deliberazione n.9 del 28/07/2021 – recante: "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 e n.1 del 10 marzo 2021, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n.120."

Circolare n.09 del 29/07/2021 inerente la "Proroga dello Stato di Emergenza" fino al 31/12/2021 (proroga validità certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi; per maggiori informazioni circa le nuove scadenze vi invitiamo a leggere la Circolare allegata).

AMBIENTE - Decreto "End of Waste Carta/Cartone"
https://www.apiverona.it/ambiente-decreto-end-of-waste-cartacartone-2/

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 33 del 9 febbraio 2021 è stato pubblicato il **DECRETO 22 settembre 2020, n. 188 -** Regolamento recante disciplina della *cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone*, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2021

Il nuovo Regolamento è costituito da 7 articoli, dove vengono definiti: 1. Oggetto e finalità, 2. Definizioni, 3. Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, 4. Scopi specifici di utilizzabilità, 5. Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni, 6. Sistema di gestione, 7. Norme transitorie e finali.
Sono inoltre presenti 3 allegati:

- allegato 1 - contenente i requisiti di qualità della carta e cartone recuperati;
- allegato 2 - contenente gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati;
- allegato 3 – parte di provvedimento in formato grafico – contenete lo schema di dichiarazione di conformità (DDC) resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto stesso

AMBIENTE/CAM - Criteri Minimi Ambientali per i prodotti tessili
https://www.apiverona.it/ambientecam-criteri-minimi-ambientali-per-i-prodotti-tessili/

Il Ministero della Transizione Ecologica, con il Decreto del 30 giugno 2021 ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 14 luglio 2021, i criteri minimi ambientali per i seguenti servizi e forniture:

- Forniture e noleggio di prodotti tessili, incluse le mascherine filtranti, i dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale;
- Servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.

Il Decreto sostituisce quello del 11 gennaio 2017, che è abrogato a partire dal 12/09/2021, data di entrata in vigore del presente decreto.

AMBIENTE/CAM - Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada
https://www.apiverona.it/ambientecam-criteri-ambientali-minimi-per-lacquisto-leasing-locazione-noleggio-di-veicoli-adibiti-al-trasporto-su-strada/

Il 2 luglio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 17 giugno 2021, con cui il Ministero della Transizione Ecologica individua i criteri minimi ambientali per le seguenti forniture e servizi:

- Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada;
- Acquisto di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada;
- Servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, servizi di trasporto non regolare di passeggeri, servizi di trasporto postali su strada, di trasporto colli, di consegna postale, di consegna colli e per l'acquisizione dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti.

Con particolare riferimento ai grassi e agli oli lubrificanti, il legislatore richiede che gli stessi siano in possesso del marchio Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure che siano conformi a specifici requisiti ambientali in termini di biodegradabilità, bioaccumulo, quote minime di base rigenerata (per grassi e oli lubrificanti rigenerati) e contenuto minimo di plastica riciclata per gli imballaggi.

Il decreto abroga, a partire dalla sua entrata in vigore il 30/10/2021, il decreto 8 maggio 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2012.

AMBIENTE - Pubblicata la nuova modulistica e la checklist per la V.I.A. e la Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.
https://www.apiverona.it/ambiente-pubblicata-la-nuova-modulistica-e-la-checklist-per-la-v-i-a-e-la-verifica-di-assoggettabilita-a-v-i-a/

Fonte MITE

Aggiornata la Modulistica per la presentazione delle istanze di VIA e di Verifica di Assoggettabilità a VIA per adeguarla alle novità introdotte dal c.d. decreto Semplificazioni (D.L.77/2021, convertito con L. 108/2021) e che si arricchisce, elemento di novità, della “Lista di controllo” da allegare all’istanza.

Documento quest’ultimo che costituisce fondamentale strumento di riferimento con la duplice funzione: facilitare il proponente nella ricognizione della documentazione amministrativa e tecnica da trasmettere a corredo dell’istanza; attuare la semplificazione amministrativa, snellire e velocizzare l’attività degli uffici ministeriali nella verifica della completezza della documentazione pervenuta, ai fini della procedibilità e l’avvio dell’istruttoria tecnica da parte della Commissione VIA e della Commissione PNRR-PNIEC.

Inoltre, aggiornate, con la condivisione degli uffici competenti del Ministero della Cultura, le “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico"

RIFIUTI - Approvazione del MITE delle Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti
https://www.apiverona.it/rifiuti-approvazione-del-mite-delle-linee-guida-snpa-sulla-classificazione-dei-rifiuti/

Il MITE Ministero della Transizione Ecologica ha approvato con Decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 21 agosto 2021) le Linee Guida SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) sulla classificazione dei rifiuti, di cui alla delibera del 18 maggio 2021.

Le nuove Linee Guida SNPA riprendono le precedenti emanate nel 2019 e nel 2020, introducendo alcune modifiche come previsto dal D.lgs. 116/2020 (ex art. 184 comma 5 «La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano[…].»).

Sul portale del MITE sono quindi disponibili i testi del Decreto n. 47 del 9 agosto 2021 e delle Linee guida SNPA del Consiglio del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

Le linee guida recentemente approvate dal MITE comprendono:

- un'introduzione normativa, che include riferimenti normativi e linee guida tecniche, la classificazione dei rifiuti pericolosi e la procedura di attribuzione del codice dell'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della normativa comunitaria, brevi cenni ad alcune normative europee connesse alla classificazione dei rifiuti;
- l'approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti, con la procedura di valutazione della pericolosità di un rifiuto e alcuni schemi della procedura di classificazione;
- l'elenco europeo dei rifiuti ed esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti (imballaggi, RAEE; rifiuti da demolizione, rifiuti contenenti amianto..);
- i criteri per la valutazione delle caratteristiche di pericolo;
- alcune appendici con indicazioni e informazioni supplementari.

Le suddette linee guida sono da considerarsi immediatamente operative e diventano punto di riferimento per il produttore, all'atto dello smaltimento di rifiuti urbani e speciali, per la corretta attribuzione dei codici EER (o CER) e delle caratteristiche di pericolo HP.

RIFIUTI - Conversione in Legge del cd. Decreto Semplificazioni

https://www.apiverona.it/rifiuti-conversione-in-legge-del-cd-decreto-semplificazioni/

Pubblicata la legge 29.7.2021, n. 108, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 31.5.2021, n. 77 cosiddetto "decreto semplificazioni" recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (Supplemento ordinario n. 26, Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30.7.2021).

Con detta legge n. 108/2021, in vigore dal 31 luglio u.s., sono state introdotte modifiche alle disposizioni relative alla gestione dei rifiuti e degli imballaggi ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; si evidenziano di seguito le principali di interesse per le aziende associate.

Cessazione della qualifica di rifiuto: l’art. 34 modifica l’art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo che le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 per lo svolgimento di operazioni di recupero siano rilasciate o rinnovate previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.
Vengono inoltre modificate le modalità dei controlli da parte di ISPRA o delle ARPA (art. 184-ter commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies).

Rifiuti assimilati agli urbani: l’art. 25, comma 1, lett. a) sopprime le parole "e assimilati" dall’intero testo della parte relativa alla gestione dei rifiuti del D.lgs. n. 152/2006 ed anche dall’art. 258, c. 7 che riguarda le sanzioni. Questa modifica è in linea con quanto previsto dal D.lgs. n. 116/2020 che ha eliminato la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani.

Esclusioni dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di rifiuti: l'elenco dei casi ex art. 185 del D.lgs. n. 152/2006 ai quali non si applica il regime dei rifiuti è stato integrato con l'aggiunta delle ceneri vulcaniche laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, e degli articoli pirotecnici, mentre sono esclusi i materiali esplosivi in disuso.

Attestazione di avvenuto smaltimento: l'art. 35, comma 1, lett. c) elimina l'obbligo dell'attestazione di avvenuto smaltimento stabilito dall'art. 188, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006. Viene previsto che in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, **la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.**

Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture: l'Art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare) introduce la lettera e-bis all'art. 188, riscrivendo completamente il comma 5 dell'art. 230. Tale comma tratta lo specifico caso dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, che si devono considerare prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Vengono inoltre fornite le disposizioni per la gestione della raccolta e del trasporto.

Elenco dei rifiuti: Viene sostituito l'allegato D, relativo ai cd. Codici EER, della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, per renderlo conforme alla disciplina comunitaria (art. 35, comma 1, lett. m)).

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO - Verifiche periodiche, elenco dei soggetti abilitati 2021

https://www.apiverona.it/attrezzature-lavoro-verifiche-periodiche-elenco-dei-soggetti-abilitati-2021/

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 52 dell'11 agosto 2021, ha adottato il ventiseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L'elenco è contenuto nell'allegato al DD 52/2021 su richiamato.

EMERGENZA COVID 19 - Misure per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e dei trasporti

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-misure-per-lesercizio-in-sicurezza-delle-attivita-scolastiche-e-dei-trasporti/

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021, il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 con misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Scuola e Università

Nell'anno scolastico 2021 -2022, l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

In linea con l'avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all'obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.

Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli. Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti. Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.

Trasporti

Sempre a decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.

In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.

L'obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

Eventi sportivi
Per questa categoria, per gli eventi all'aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.

Altre norme
Infine il decreto prevede la proroga del contingente impegnato nelle operazioni Strade Sicure impegnato in compiti di contenimento di diffusione del virus; sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi pendenti dal primo agosto al 15 settembre 2021 gestiti dalla Regione Lazio in seguito all'attacco subito ai sistemi informatici.

EMERGENZA COVID 19 – La verifica delle certificazioni verdi Covid-19
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-la-verifica-delle-certificazioni-verdi-covid-19/

Pubblicata dal Ministero dell'Interno ha pubblicato la circolare n. 15350/117 del 10 agosto 2021, con la quale sono fornite ai Prefetti le indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi da Covid 19.

Nel testo viene evidenziato come il ricorso alle certificazioni verdi rappresenti uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica anche per scongiurare il ripristino di misure restrittive a fini del contenimento del contagio.

Viene richiamata, inoltre, la massima attenzione sull'attività di verifica e controllo circa l'impiego effettivo di detta certificazione facendone oggetto di apposita programmazione in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei questori.

EMERGENZA COVID 19 - Certificati vaccinali e di guarigione rilasciati da Stati Terzi e utilizzo in Italia
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-certificati-vaccinali-e-di-guarigione-rilasciati-da-stati-terzi-e-utilizzo-in-italia/

Pubblicata la circolare n.34414 del 30 luglio 2021 del Ministero della Salute contenente chiarimenti su cosa dovranno riportare le certificazioni non rilasciate in Italia per essere in regola con quanto richiesto dall'articolo 9, comma 10- bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall' art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021.

I certificati vaccinali rilasciati da Stati Terzi, identificati dall'ordinanza ministeriale del 29 luglio 2021 e successive, dovranno riportare:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Se non redatti almeno in una delle seguenti lingue, italiano, inglese, francese, spagnolo dovranno essere affiancati da una traduzione giurata.

I vaccini attualmente accettati in Italia e autorizzati in Europa dall'Ema sono: Comirnaty (Pfizer-BioNtech);Spikevax (Moderna); Vaxzevria (AstraZeneca); Janssen (Johnson & Johnson).
Le certificazioni di guarigione dovranno essere invece sempre accompagnate da traduzione giurata e riportare:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

EMERGENZA COVID 19 - Ingressi in Italia, ordinanza Ministero Salute 29 luglio 2021
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ingressi-in-italia-ordinanza-ministero-salute-29-luglio-2021/

Pubblicata ministro della Salute l'ordinanza 29 luglio 2021 del Ministero Salute con la quale sono prorogate le misure restrittive per gli ingressi in Italia fino al 30 agosto 2021.

Divieti confermati per gli ingressi da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile.
Conferma della quarantena di cinque giorni per gli ingressi in Italia dai Paesi extra UE su Elenco D.

Per Canada, Giappone, USA le documentazioni equivalenti alla Certificazione verde saranno utilizzabili alla pari della stessa e con gli stessi criteri.

EMERGENZA COVID 19 - Green pass, FAQ e slide sui nuovi obblighi
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-green-pass-faq-e-slide-sui-nuovi-obblighi/

Come noto, la Certificazione verde COVID-19 "Green Pass" è richiesta in Italia per:

- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
- accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione"
- accedere ai seguenti servizi e attività:
    - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
    - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
    - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
    - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi;
    - centri termali, parchi tematici e di divertimento;
    - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
    - sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
    - concorsi pubblici.

- per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
    - aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
    - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
    - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
    - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.

Dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, inoltre, devono possedere e sono tenuti ad esibire la Certificazione verde Covid-19:

- il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione;
- il personale e gli studenti universitari.

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in "zona bianca" ma anche nelle zone "gialla", "arancione" e "rossa", dove i servizi e le attività siano consentiti.

Esenzioni Green Pass

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 - pdf. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf
- alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111).

Si segnala il seguente link a tutte le FAQ in tema Green Pass che riguardano: informazioni generali, persone vaccinate, persone guarite, viaggi, italiani vaccinati all'estero, privacy e sicurezza, come fare per, assistenza, verificaC19 – Informazioni per gli operatori

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

EMERGENZA COVID - FAQ governative in materia di Green Pass
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-faq-governative-in-materia-di-green-pass/

Si trasmette il link per accedere alle Faq Governative in materia di Green Pass aggiornate in data 28 settembre 2021:

COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo | www.governo.it

Successivamente alla scelta della "zona" occorre accedere alla voce "**Certificazione Verde Covid-19 – Green Pass"**.

Le Faq sono riportate in ordine cronologico.

EMERGENZA COVID 19 - Aggiornamento misure quarantena e isolamento
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento/

Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare prot. 36254 dell'11 agosto 2021 contenente l'aggiornamento delle misure di quarantena e di isolamento delle persone trovate positive, o dei relativi contatti stretti, raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti del virus Sars-CoV-2 in Italia, ed in particolare della diffusione della variante Delta di quest'ultimo.

In particolare le nuove regole variano a seconda che si tratti di soggetti vaccinati o meno:

Ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni – I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena.

Non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni – I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena.

EMERGENZA COVID-19 – FAQ ministeriale, Green pass per accedere alla mensa aziendale
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-faq-ministeriale-green-pass-per-accedere-alla-mensa-aziendale/

Pubblicata in data 15 agosto 2021 nelle FAQ ministeriali in materia di COVID-19, una relativa all'obbligo della certificazione verde (green pass) per accedere alla mensa aziendale ed nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai propri dipendenti.

Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?
Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

EMERGENZA COVID - Dal 15 ottobre Green pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro
https://www.apiverona.it/covid-19-green-pass-obbligatorio-per-accedere-ai-luoghi-di-lavoro-dal-15-ottobre-2021/

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

EMERGENZA COVID 19 - Proroga validità certificazioni per le esenzioni alle vaccinazioni anti Covid
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-proroga-validita-certificazioni-per-le-esenzioni-alle-vaccinazioni-anti-covid/

Prorogata la validità delle certificazioni per le esenzioni alle vaccinazioni anti Covid. Lo ha stabilito una nuova circolare del Ministero della Salute prot. n. 43366 del 25 settembre 2021, che precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, fatta eccezione per i casi in cui contengano dati sensibili non necessari, come la motivazione clinica dell'esenzione stessa, che non deve essere indicata esplicitamente.

Con la proroga le esenzioni avranno validità fino al 30 novembre 2021. Sono valide anche quelle rilasciate, a patto che contengano solo i seguenti dati:
Dati anagrafici del soggetto interessato, quali nome, cognome e data di nascita.
La dicitura "Soggetto esente alla vaccinazione anti Sars-Cov-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105".
La data di validità dell'esenzione, con il testo "Certificazione valida fino al (data)".
Dati relativi al Servizio vaccinale in cui opera il medico.
Timbro e firma del medico.

L'esenzione sostituisce il Green pass per i soggetti che non possono sottoporsi al vaccino anti Covid e che, salvo ulteriori chiarimenti da parte del Ministero della Salute, non sono tenuti a sottoporsi al tampone per accedere ai luoghi in cui è necessario il certificato verde.

Si ricorda che la certificazione di esenzione è rilasciata a tutti i pazienti che non possono sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti Covid per la presenza di determinate condizioni cliniche documentate che ne attestino la controindicazione. Tali condizioni possono essere temporanee, e quindi far slittare la vaccinazione per un tempo definito, o permanenti.

Le persone a cui è rilasciata l'esenzione per il vaccino anti Covid e quindi per il Green pass, si legge ancora nella circolare, devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a usare i dispositivi di protezione, cioè le mascherine, evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale.

La certificazione viene compilata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle asl e degli enti sanitari regionali, oppure dai medici di Medicina generale o dai pediatri di libera scelta che aderiscono alla campagna vaccinale. rilasciata a titolo gratuito, e il medico deve avere cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche in formato digitale, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali, con modalità definite dalle Regioni e dalle Province autonome. Per il rilascio di tali certificazioni possono essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.

INAIL OT23 - Riduzione del tasso medio per prevenzione: disponibile il modello e la guida

https://www.apiverona.it/inail-ot23-riduzione-del-tasso-medio-per-prevenzione-disponibile-il-modello-e-la-guida/

Pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2022 e la guida alla compilazione.

Sono disponibili sul portale, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo, il nuovo modello per le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la relativa guida per la compilazione.
Il modulo riguarda gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2021.

Le novità riguardano l'inserimento dell'intervento C-6.1 sulla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro "severi caldi" (ad es. acciaierie, fonderie, ecc.) e la reintroduzione dell'intervento relativo all'adesione al programma Responsible Care di Federchimica, denominato E-18.

Per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi) è previsto anche il noleggio o il leasing delle macchine, escluso, invece, per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di dispositivi idonei alla prevenzione del rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali).

Sono state migliorate le descrizioni degli interventi ed è stata aggiornata la documentazione probante, anche al fine di agevolare le aziende in sede di presentazione delle domande.

SICUREZZA LAVORO - Vaccinazioni in ambito lavorativo
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-vaccinazioni-in-ambito-lavorativo/

Si ricorda che sono previste vaccinazioni obbligatorie, non solo per il personale sanitario, ma per diverse categorie di lavoratori.

Per quanto riguarda la normativa, il primo riferimento è il Codice Civile che all'art. 2087 prevede che "l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Pertanto il datore di lavoro, con il medico competente, assolve tale obbligo assicurando ai lavoratori anche la necessaria copertura vaccinale laddove prevista e attuabile.
Le vaccinazioni cui fare riferimento attualmente sono:

- Vaccinazioni obbligatorie, quali quella antitetanica, per le categorie di lavoratori indicati nell'art. 1 della legge 5 marzo 1963 n. 292, DM 16.09.75 e DM 22.03.1975 e quella antitubercolare come da legge 1088/70 e DPR 465/2001 per il solo personale sanitario.
- Vaccinazioni da valutare legate al rischio biologico secondo il D.Lgs. 81/2008.

Vaccinazione antitetanica

La Legge 5 marzo 1963, n. 292, successivamente integrata dai DM 16.09.75 e DM 22.03.1975, sulla vaccinazione antitetanica obbligatoria all'art. 1 rende obbligatoria la vaccinazione antitetanica per le seguenti categorie di lavoratori più esposti ai rischi dell'infezione tetanica:

- operai addetti alla manipolazione delle immondizie
- operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
- lavoratori del legno
- metallurgici e metalmeccanici
- lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame
- stallieri,fantini
- conciatori
- sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi
- spazzini, cantonieri, stradini
- sterratori
- minatori
- fornaciai
- operai e manovali addetti all'edilizia
- operai e manovali delle ferrovie
- asfaltisti
- straccivendoli
- personale delle ferrovie (ex DM 22 marzo 1975)
- marittimi e lavoratori portuali (ex DM 16.09.1975)
- per tutti gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI

Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro. Nei soggetti appartenenti a queste categorie di lavoratori la vaccinazione e la rivaccinazione antitetanica è a carico dell'azienda ed è eseguita a cura degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.
Si consiglia di conservare presso l'azienda copia del tesserino comprovante l'avvenuta vaccinazione e\o rivaccinazione.

Vaccinazione antitubercolare (BCG)
La normativa di riferimento è la Legge n. 1088/1970 e DPR 465/200.
L'obbligatorietà della vaccinazione è limitata al personale sanitario con test tubercolinico negativo , che operi in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti oppure che operi in ambienti ad alto rischio e che non possa , in caso di cuticonversione, essere sottoposto a terapia preventiva, per controindicazioni cliniche all'uso di farmaci specifici.

Vaccinazione antiepatite B (anti HBV)
La normativa di riferimento sono i DM 22.12.1988 e DM 04.10.2001: questa vaccinazione è raccomandata (non obbligatoria) per il personale sanitario di nuova assunzione nel servizio sanitario nazionale e al personale del servizio sanitario nazionale già impegnato in attività a maggior rischio di contagio; inoltre è raccomandata per i lavoratori addetti ai servizi i raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

Vaccinazioni per rischio biologico
Il D.Lgs. 81/2008 testo unico sicurezza al titolo X relativo all'esposizione ad agenti biologici, all'art. 279 comma 2 stabilisce che il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali "la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente".

Le vaccinazioni da valutare assieme al medico competente in base alla tipologia di rischio biologico tra le più comuni sono: antitetanica, anti HBV e anti HAV (epatite B e epatite A), antitifica, tenendo conto di trasferte di lavoro all'estero devono essere valutate vaccinazioni adeguate.

Gli ambiti per i quali è applicabile il titolo X del D.lgs 81/08 sono ad esempio:

- Industria alimentare
- Agricoltura
- Zootecnia
- Macellazione carni
- Piscicoltura
- Servizi veterinari
- Industria di trasformazione di derivati animali (cuoio, pelle, lana, ecc.)
- Servizi sanitari (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza)
- Laboratori diagnostici (esclusi quelli di microbiologia)
- Servizi mortuari e cimiteriali
- Servizi di raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti
- Servizi di disinfezione e disinfestazione
- Impianti industriali di sterilizzazione, disinfezione e lavaggio di materiali potenzialmente infetti.
- Impianti depurazione acque di scarico
- Manutenzione impianti fognari

SICUREZZA LAVORO - Prevenzione del rischio da agenti fisici, on line sul portale PAF le nuove indicazioni operative
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-prevenzione-del-rischio-da-agenti-fisici-on-line-sul-portale-paf-le-nuove-indicazioni-operative/

Fonte PAF Portale Agenti Fisici

Approvate in data 21.07.2021 le"Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del decreto legislativo 81/08" elaborate dal sottogruppo tematico agenti fisici del gruppo tecnico interregionale prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in collaborazione con INAIL ed ISS. Il documento è scaricabile dal PAF al seguente link LINK

Le suddette indicazioni aggiornano il precedente documento del Coordinamento Interregionale - INAIL - ISS (ultimo aggiornamento 2014) e sono sono raccolte in cinque capitoli monotematici:
Parte 1: Titolo VIII Capo I,
Parte 2: Radiazione Solare,
Parte 3: Microclima,
Parte 4: Rumore,
Parte 5: Vibrazioni.

Al fine di agevolarne la consultazione dette indicazioni sono disponibili sul Portale Agenti Fisici sotto forma di "FAQ" consultabili on line nelle rispettive sezioni tematiche, come già realizzato per le FAQ su CEM, Radiazione Solare e Microclima. Di seguito i LINK per accedere a ciascuna sezione FAQ del PAF

- FAQ TITOLO VIII CAPO I
- FAQ RADIAZIONE SOLARE
- FAQ MICROCLIMA
- FAQ RUMORE
- FAQ VIBRAZIONI
- FAQ CEM

La nota introduttiva al volume ricorda ricorda che per quanto riguarda la valutazione e prevenzione del rischio derivante da Campi Elettromagnetici (Titolo VIII Capo IV) sono state approvate in data 26.06.2019 le "Linee di Indirizzo del Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro - INAIL - ISS", consultabili on line alla sezione CEM-FAQ del portale PAF indicazioni operative per il rischio campi elettromagnetici 2019.

SICUREZZA LAVORO - INAIL, cessa la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei DPI
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-inail-terminata-la-funzione-di-validazione-straordinaria-e-in-deroga-dei-dpi/

L'INAIL con il comunicato 1° luglio 2021 informa che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 87/2021, è cessata la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi) attribuita a Inail. Pertanto, il servizio online "Art.15 Validazione DPI" non è più attivo per l'inoltro di nuove richieste e resta disponibile solo per la consultazione.

Pertanto viene meno la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI) attribuita all'Istituto.

NEWS AREA TECNICA

ADR/TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - Novità accordi multilaterali ADR
https://www.apiverona.it/trasporto-merci-pericoloseadr-novita-accordi-multilaterali-adr/

Fonte Normachem

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria dettata dal COVID-19 in tema di Trasporto di Merci Pericolose, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto alcuni Accordi Multilaterali ADR. In particolare, gli Accordi Multilaterali sottoscritti dal 23 marzo 2021 a livello nazionale sono M333, M334, M336.

- **M333:** riguardante i Certificati di Formazione dei Conducenti che trasportano merci pericolose. Per i certificati che presentano la scadenza tra il 1° marzo 2020 e 1° settembre 2021, viene estesa la validità fino al 30 settembre 2021.
- **M334:** riguardante i certificati dei Consulenti in materia di Trasporto Merci Pericolose. Per i certificati che presentano la scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, viene estesa la validità fino al 30 settembre 2021.
- **M336:** riguardante l'ispezione periodica e la prova dei recipienti a pressione per il trasporto di gas della Classe 2. Per i numeri ONU, appartenenti alla classe 2, riportati nell'Accordo Multilaterale, è autorizzato il trasporto in deroga fino al 30 giugno 2021, anche se i recipienti a pressione hanno superato la data di scadenza dell'ispezione e della verifica periodica.

Gli Accordi Multilaterali sono validi sul territorio nazionale e sul territorio internazionale per gli Stati che hanno sottoscritto gli stessi Accordi.

ADR/TRASPORTO SOSTANZE PERICOLOSE - Ulteriore proroga dei termini di validità dei patentini ADR e degli attestati di formazione dei consulenti ADR
https://www.apiverona.it/adrtrasporto-sostanze-pericolose-ulteriore-proroga-dei-termini-di-validita-dei-patentini-adr-e-degli-attestati-di-formazione-dei-consulenti-adr/

Fonte Normachem

Con la circolare 24231/2021 il Ministero comunica che tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi in scadenza conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

L'art. 2, comma 1 del decreto-legge n.105/2021 ha modificato l'art. 1 del decreto-legge n.19/2020, prorogando ulteriormente il termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 dicembre 2021. Con la circolare 24231/2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica che, a fronte di tale proroga, tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 31 marzo 2022.

In particolare, per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (c.d. Patentini ADR) si presentano due diverse situazioni:

1. per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022;
2. se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 30 settembre 2021, conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M333, esclusivamente nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° ottobre 2021.

Allo stesso modo, anche per gli attestati di formazione dei consulenti di trasporto merci pericolose (Consulenti ADR) è opportuno distinguere:

1. per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022. Conseguentemente, i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, prenotati e sostenuti entro il 31 marzo 2022, con le modalità previste per il rinnovo di tale abilitazione;
2. se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 30 settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M334, esclusivamente nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° ottobre 2021.

GENERATORI DI VAPORE - INL, tempistiche degli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

https://www.apiverona.it/generatori-di-vapore-inl-tempistiche-degli-esami-di-abilitazione-alla-conduzione-di-generatori-di-vapore/

La Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 3741/2021 (pubblicata il 23 luglio 2021), fornisce le prime indicazioni operative sulle tempistiche degli **esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore da tenere a partire dal 30 settembre 2021**, data di entrata in vigore del D.M. n. 94 del 07/08/2020.

PREVENZIONE INCENDI - Proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio

https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-proroga-scadenze-in-materia-di-sicurezza-antincendio/

Con Decreto-legge 23 luglio 2021 – n. 105 la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021.

Ne deriva pertanto un ulteriore aggiornamento delle proroghe degli atti amministrativi in scadenza, con particolare riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la nuova data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

E' stato inoltre pubblicato dai Vigili del Fuoco un quesito del 19 luglio 2021 n.11180 sulla proroga per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli edifici sottoposti a tutela.
La nota indica che per quanto riguarda gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la legge di Bilancio 2019 ha disposto la proroga dell'adeguamento al 31 dicembre 2022.

Nel frattempo i responsabili delle attività dovranno in ogni caso attuare misure compensative sul rischio aggiuntivo, qualora emergessero difformità tra lo stato di fatto e le prescrizioni della norma corrente.

REACH - Aggiornata la lista delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Candidate List)

https://www.apiverona.it/reach-aggiornata-la-lista-delle-sostanze-estremamente-preoccupanti-candidate-allautorizzazione-candidate-list/

Aggiornata dall'ECHA la Candidate List con otto nuove sostanze SVHC (Substances of Very High Concern).
Le aziende che producono o importano articoli contenenti le nuove sostanze dovranno attivarsi in relazione agli obblighi previsti.

Le nuove sostanze incluse sono:

	Substance name	EC number	CAS number
1	2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers	-	-
2	Orthoboric acid, sodium salt	237-560-2	13840-56-7
3	2,2-bis(bromomethyl)propane1,3-diol (BMP); 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA); 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA)	221-967-7, 253-057-0, 202-480-9	3296-90-0, 36483-57-5, 1522-92-5, 96-13-9
4	Glutaral	203-856-5	111-30-8
5	Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) (UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17)	-	-
6	Phenol, alkylation products (mainly in para-position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP)	-	-
7	1,4-dioxane	204-661-8	123-91-1
8	4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol	201-025-1	77-40-7

La Candidate List aggiornata, che prevede un elenco di 219 sostanze, è disponibile sul sito di ECHA.

REACH/SOSTANZE PERICOLOSE - Aggiornamento
https://www.apiverona.it/reachsostanze-pericolose-aggiornamento/

Fonte Normachem

Butanone ossima - Cancerogena di Classe 1B con il XV ATP: i rischi per i formulatori di vernici e non solo

Con il XV ATP del Reg CLP (reg. CE 1182/2020), ufficializzato lo scorso maggio 2020, la sostanza 2-butanone ossima ha subito una modifica di classificazione passando da cancerogena di Classe 2 a cancerogena di Classe 1B.

Tale sostanza, conosciuta anche come 'ossima metiletil chetone', viene ampiamente utilizzata nella formulazione di vernici in quanto agente anti-skinning, oppure come solvente, additivo stabilizzante o regolatore di viscosità, in prodotti conservanti del legno, sigillanti siliconici e rivestimenti per elettrodeposizione.

Consigliamo quindi, di controllare nei vostri formulati, il contenuto di 2-butanone ossima e di tenere monitorata la situazione in merito a tale sostanza. Il passaggio di un cancerogeno ad una categoria di pericolo più grave, come in questo caso, provoca infatti ripercussioni non solo sulla classificazione ed etichettatura dei prodotti che lo contengono, ma anche in termini di conformità ai requisiti del Reg. REACH. In effetti, risulta molto elevata la probabilità di un inserimento della 2- butanone ossima in appendice 2 di Allegato XVII del Reg. REACH con conseguente rientro nella restrizione n. 28 dell'allegato stesso; pertanto, i formulati contenenti la sostanza in oggetto oltre i limiti di concentrazione previsti dal Reg. CLP (Allegati I e VI) non potranno più essere venduti al pubblico.

Non devono essere sottovalutati, inoltre, gli effetti di questo cambio di classificazione a livello del Dlgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Per le aziende in possesso di sostanze cancerogene di categoria 1A e 1B secondo il reg. CLP fanno infatti fede le disposizioni riportate al Capo II (art. 235) - Titolo IX che, succedendosi in base alla loro fattibilità tecnica, risultano essere:

- La diretta sostituzione del cancerogeno con una sostanza o una miscela o un processo (se tecnicamente possibile)
- L'utilizzo del cancerogeno in un sistema a ciclo chiuso (se tecnicamente possibile)
- La riduzione del livello di esposizione dei lavoratori al cancerogeno al valore più basso tecnicamente possibile.

2-(4-TERZ-BUTILBENZIL)PROPIONALDEIDE - fragranze e prodotti in cui compaiono

ECHA ha ufficializzato l'aggiornamento della Candidate List includendo fra le 8 nuove voci una sostanza particolarmente usata nel mondo delle fragranze: la 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde e i suoi stereoisomeri.

Possiamo riscontrare la presenza di detta sostanza all'interno di numerose fragranze utilizzate estensivamente per formulare prodotti chimici (anche di uso molto comune) quali detergenti, cosmetici, profumatori ambientali, candele profumate, salviettine igienizzanti e così via.

Ti consigliamo pertanto di controllare il contenuto di 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde nelle tue formulazioni, in quanto la sostanza risulta classificata come tossica per la riproduzione (Repr. 1B H360Fd) ai sensi del Reg. CLP, con potenziali ripercussioni (anche molto impattanti) in termini di classificazione ed etichettatura e di conformità ai requisiti del Reg. REACH.

SICUREZZA LAVORO - Agenti biologici e rischio cancerogeno, volume Inail

https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-agenti-biologici-e-rischio-cancerogeno-volume-inail/

Fonte www.inail.it

Pubblicato da INAIL il volume "Agenti biologici: fattori di rischio cancerogeno occupazionale?" che analizza la correlazione possibile tra agenti biologici sul lavoro e insorgenza di tumori, lo stato della normativa, la letteratura in materia, i possibili interventi.

Il lavoro intende evidenziare gli agenti biologici inclusi nell'Allegato XLVI del D.lgs. 81/08 e nell'Allegato III della Direttiva 1833/2019 di prossimo recepimento, classificati da IARC come cancerogeni o sospetti tali sulla base di evidenze cliniche e/o sperimentali, per una disamina dei potenziali effetti conseguenti all'esposizione.

Nelle conclusioni, inoltre, sono proposte anche alcune riflessioni sulle possibili iniziative da intraprendere per approfondire il fenomeno nel contesto occupazionale.

Le tipologie di "danno" potenzialmente conseguenti all'esposizione ad agenti biologici contemplate dal D.lgs. 81/2008 sono le infezioni, le allergie e le intossicazioni. Tuttavia, l'esposizione a virus, batteri, parassiti, funghi può comportare anche l'insorgere di tumori nell'uomo. Si stima, ad oggi, che gli agenti infettivi siano responsabili di circa il 15,4% dei decessi per cancro su scala mondiale e, a livello europeo, del 7,2%.

La pubblicazione in esame evidenzia quanto sia attuale la necessità di approfondire il fenomeno e intavolare riflessioni in merito. Richiamando l'urgenza di nuovi approfondimenti scientifici sulla relazione agenti biologici – cancro, sui differenti contesti produttivi e lavorativi maggiormente esposti, al fine dell'adeguamento delle esigenze previste dal Testo Unico sicurezza lavoro – Allegato XLVI e della Direttiva UE 2019/1833 (Allegato III) di prossimo recepimento.

La cancerogenicità dei suddetti agenti, che includono virus, batteri, funghi e parassiti umani, non viene solitamente presa in considerazione nella valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori esposti, perché non esplicitamente richiamata dal d.lgs. 81/08.

Tuttavia, il citato decreto, all'art. 28, obbliga il Datore di lavoro a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alcuni tumori (epatocarcinoma, Sarcoma di Kaposi e Linfoma non Hodgkin) causati da agenti biologici di natura virale (HBV, HCV, Virus Tipo I dell'immunodeficienza acquisita) o da metaboliti dei funghi (Aflatossina B1) sono annoverati nella Lista I (malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) Gruppo 6 delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia (Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 giugno 2014) ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Link al documento